

**CONVENZIONE QUADRO TRA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE E
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SPA DI BUTTRIO**

Premesse

- a. **L'Università degli Studi di Trieste (nel seguito UniTS)** ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socioeconomico e al territorio.
- b. L'UniTS, quale "research university", intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza.
- c. Gli obiettivi sopra descritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell'eccellenza presenti nell'Ateneo e nel sistema socioeconomico territoriale.
- d. UniTS intende, quindi, potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune.
- e. **Danieli & C. Officine Meccaniche SpA di Buttrio (Udine) e le sue consociate (nel seguito Danieli)** hanno già collaborato con UniTS in iniziative molteplici, quali attività di studio e ricerca, collaborazioni in attività di formazione e tesi di laurea.
- f. Danieli e UniTS intendono ampliare l'esperienza fin qui svolta attivando una collaborazione strategica a lungo termine relativa a generazione di idee, studi di prefattibilità, progetti di ricerca svolti in partnership da UniTS e Danieli e finanziati da Danieli.
- g. Danieli può, inoltre, contribuire all'attività didattica svolta da UniTS in termini di offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, stage, ecc. e favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti anche al fine di fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro.
- h. Allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente qualificati, Danieli è interessata a collaborare con UniTS anche al fine di promuovere tirocini e/o dottorati di ricerca nel campo della progettazione e sviluppo di sistemi per l'industria siderurgica.
- i. È volontà delle parti definire delle regole generali in materia di gestione dei risultati e dei diritti di proprietà industriale derivanti da attività in collaborazione.
- j. nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'UniTS, la presente convenzione quadro, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica;

Tutto ciò premesso

tra

L'Università degli Studi di Trieste, codice fiscale 80013890324, con sede legale in Trieste, via Piazzale Europa, 1, CAP 34127, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, domiciliato per la sua carica e agli effetti del presente atto presso la sede dell'Università, il

quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2024 (prot. n. 166751)

e

la società Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A, C.F./P.IVA 00167460302, con sede legale in Buttrio (Udine), via Nazionale 41, 33042, ivi rappresentata dall'ing. Gianfranco Marconi, in qualità di Procuratore Speciale, giusta procura dd. 20 gennaio 2023, nato a Gorizia (GO) il 07.10.1961, domiciliato per la presente carica presso la sede della società;

di seguito congiuntamente le "Parti"

con la presente scrittura privata redatta in duplice copia si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse e Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione quadro.

Articolo 2 - Finalità della convenzione

- 2.1 Le parti riconoscono che attraverso la definizione di progetti condivisi di partnership, in cui ricerca, innovazione e formazione siano strettamente legate al contesto economico e produttivo territoriale, si realizzano le sinergie tra università e imprese che consentono di generare le eccellenze nelle aree di ricerca e formazione sui temi di frontiera.
- 2.2 Danieli e UniTS, con la presente convenzione quadro, intendono quindi definire i contenuti della partnership nell'ambito delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell'ambito delle attività di didattica e formazione, in particolare nei settori della Progettazione e Sviluppo di sistemi per l'Industria Siderurgica.
- 2.3 L'internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta inoltre un asset strategico nelle politiche di posizionamento delle due Parti. Danieli e UniTS, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale. Inoltre, si potranno attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano ed internazionale di Danieli e di UniTS.
- 2.4 UniTS e Danieli si faranno promotrici di iniziative volte a informare gli studenti sulle opportunità professionali nell'ambito del gruppo Danieli.

Articolo 3 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione

- 3.1 UniTS e Danieli favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nei settori della progettazione e sviluppo di sistemi per l'Industria Siderurgica dettagliati nell'Allegato 1). Rimane inteso che durante il periodo di vigenza della presente convenzione Danieli ed UniTS potranno all'occorrenza aggiornare l'Allegato 1), integrandolo con l'indicazione di ulteriori tematiche di ricerca, previo reciproco consenso scritto in tal senso.
- 3.2 Le varie attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi contratti attuativi fra UniTS e Danieli, nei quali saranno definiti l'oggetto ed i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, l'ammontare e le modalità di erogazione dei corrispettivi e tutte le prestazioni relative all'esecuzione di tali programmi; tali accordi attuativi (di seguito "Contratti di Collaborazione") saranno regolati in via prioritaria dalle

clausole della presente convenzione quadro, in particolare per quanto riguarda gli articoli 7,8 e 9. Nel caso in cui gli accordi attuativi non disciplinino la titolarità dei risultati o dovessero prevedere delle disposizioni in contrasto o non coerenti con quanto stabilito agli art. 7,8 e 9, questi ultimi prevarranno nella disciplina dei rapporti tra le parti, mentre le eventuali disposizioni in contrasto o non coerenti degli accordi attuativi dovranno ritenersi inefficaci.

I **Contratti di Collaborazione** si distinguono in:

- (i) "Contratti su Commessa", nei quali Danieli commissiona a UniTS attività di ricerca (il Contratto su Commessa standard è qui allegato come Allegato 2); e
- (ii) "Contratti di Collaborazione Scientifica", nei quali le Parti convengono di svolgere congiuntamente attività scientifica in un determinato settore (il Contratto di Collaborazione Scientifica standard è qui allegato come Allegato 3).

3.3. Le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi della presente convenzione; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) collaborazione per specifici progetti di ricerca finanziati da Danieli. Per tali attività gli obblighi delle Parti saranno definiti di volta in volta con specifici accordi attuativi redatti secondo i format previsti agli Allegati 2) e 3), salve le modifiche che le Parti di volta in volta concorderanno;
- b) consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- c) partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;
- d) collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui UniTS e Danieli partecipano.

La presente convenzione non prevede obbligo per le Parti di stipulare un numero minimo di Contratti di Collaborazione o di accordi riferiti alle lettere c) e d).

Articolo 4 - Oggetto della collaborazione per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente

4.1 Danieli e UniTS dichiarano la propria disponibilità a collaborare per attività quali:

- lo svolgimento di tesi, tirocini, progetti didattici, progetti di orientamento alla formazione e al lavoro;
- l'organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui UniTS e Danieli aderiscono;
- organizzazione di testimonianze e interventi su argomenti *ad hoc* da parte sia di docenti di UniTS sia di personale di Danieli;
- l'organizzazione presso le strutture di UniTS di incontri periodici per informare gli studenti sulle opportunità professionali nel gruppo Danieli, le modalità dei quali saranno di volta in volta concordate tra le parti;
- attivazione di una procedura per facilitare il contatto tra neolaureati e Danieli al fine di verificare possibili opportunità lavorative.

Le attività di tirocinio verranno regolate ai sensi della legge 196/97 e successive modifiche e integrazioni nonché dalle ulteriori normative applicabili vigenti in materia.

4.2 In particolare Danieli potrà favorire la collaborazione di tecnici specializzati e ricercatori qualificati individuati dagli organi competenti di UniTS, come docenti a contratto, per lo svolgimento di attività didattiche (corsi, seminari,

esercitazioni, ecc.), ove di interesse di Danieli.

4.3 Danieli è inoltre disponibile a finanziare:

- a) borse di Dottorato;
- b) borse di studio e assegni di ricerca e/o altre forme di contratti post-doc o simili in base alla normativa vigente, mettendo eventualmente a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento del relativo programma di ricerca, in conformità con quanto disposto nel successivo articolo 7;
- c) finanziare premi di laurea per tesi svolte in collaborazione con Danieli.

In riferimento ai punti a) e b) si evidenzia che Danieli ha la facoltà di comunicare il nominativo di un esperto, il quale entrerà a far parte della commissione giudicatrice per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca o per l'attribuzione dell'assegno di ricerca (e/o di altra forma di contratto post-doc o simile in base alla normativa vigente); tale esperto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti da normative e regolamenti dell'UniTs, in quanto applicabili. Nel caso il partecipante al dottorato sia un dipendente di Danieli sarà prevista la nomina di un *Supervisor* aziendale.

4.4 Le attività citate nel presente articolo 4 saranno subordinate alla stipula di appositi accordi attuativi in cui verranno definite le modalità e le condizioni, anche economiche, per il finanziamento da parte di Danieli e per l'esecuzione delle attività oggetto degli stessi. In allegato alla presente convenzione vengono riportati alcuni modelli di contratto che saranno utilizzati per agevolare la definizione e la firma degli accordi e renderne più spedita l'attuazione della collaborazione. Danieli e UniTS convengono, peraltro, che sarà possibile modificare nel corso della durata della Convenzione gli Allegati 2) e 3), mediante scambio di lettere e accettazione scritta delle Parti, nel caso se ne manifestasse la necessità per particolari esigenze. La presente convenzione non implica un obbligo per alcuna delle Parti di stipulare un numero minimo di Contratti di Ricerca.

Articolo 4bis – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per UniTS il referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della presente convenzione, e viene individuato nel prof. Rodolfo Taccani, Delegato per il Trasferimento Tecnologico e Rapporti con le Imprese

Per Danieli il referente è il dott. Gianfranco Marconi.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Durata e rinnovo

5.1 La presente convenzione ha durata di cinque anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodi tramite scambio di lettera fra le Parti, che dovrà intervenire almeno 30 giorni prima della scadenza di ciascun quinquennio.

5.2 Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente convenzione mediante preavviso all'altra Parte, in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno 30 giorni prima della data di recesso. Le Parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione, salvi accordi, del caso previsto al comma successivo.

5.3 Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa con un preavviso all'altra Parte di almeno 30 giorni in forma scritta qualora l'attività derivante dalla presente convenzione comporti anche potenzialmente

occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

Articolo 6 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

6.1 Ai fini dello svolgimento delle attività relative alla presente convenzione e agli accordi attuativi che ne discenderanno, le Parti si impegnano a individuare i soggetti coinvolti nelle specifiche attività ed eventuali spazi dedicati, indicando negli accordi attuativi le coperture assicurative, nel rispetto della norma di legge, affinché sia garantita la copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, intendendosi per terzi anche UniTS e Danieli.

In caso di infortunio e/o di danni a terzi durante lo svolgimento dell'attività prevista nella presente convenzione, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente l'evento affinché possano essere avviate, nei termini di legge, le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio/sinistro).

6.2 Prima dell'avvio delle attività oggetto della presente convenzione che prevedano l'accesso di personale di una delle due Parti presso strutture dell'altra Parte per lo svolgimento di attività significative per la salute e sicurezza che prevedano l'utilizzo di attrezzature di lavoro, impianti, macchine e/o di agenti pericolosi messi a disposizione, a qualsiasi titolo, dovrà essere siglato un apposito accordo attuativo nel quale siano stabilite le reciproche competenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresa la formazione per la sicurezza, secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione e dai regolamenti in vigore presso le Parti.

6.3 Il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare attrezzature, macchine, impianti e/o agenti pericolosi di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili, previa formalizzazione degli accordi di cui al comma precedente.

Art. 7 - Conoscenze Preesistenti

7.1. Per "Conoscenze Preesistenti" devono intendersi le informazioni di natura tecnica o scientifica, brevettate o comunque brevettabili, tutelate o comunque tutelabili attraverso altre privative industriali, che siano in possesso di una delle Parti prima della stipulazione dei Contratti di Collaborazione di cui all'art. 3.2.

7.2. Le Parti espressamente convengono che tutti i diritti sulle Conoscenze Preesistenti restano di proprietà della singola Parte che le possiede, ancorché queste siano messe a disposizione dell'altra Parte per il solo svolgimento di un contratto di collaborazione.

7.3. È in ogni caso escluso l'accesso di una Parte a Conoscenze Preesistenti dell'altra Parte non espressamente individuate come funzionali alla realizzazione del singolo Contratto di Collaborazione e alle conoscenze pregresse riferibili a gruppi di ricerca di UniTS diversi da quello coinvolto nel contratto stesso. Le Conoscenze Preesistenti il cui accesso sia essenziale ai fini dello svolgimento delle attività del contratto di collaborazione devono essere espressamente e dettagliatamente indicate in ciascun Contratto di Collaborazione. Le Conoscenze Preesistenti che possono essere elencate in un contratto di collaborazione sono quelle senza le quali l'attività progettuale della Parte che le riceve non sia tecnicamente possibile.

7.4 La Parte che avrà accesso alle Conoscenze Preesistenti dell'altra Parte potrà utilizzarle solo per le finalità proprie del singolo contratto di collaborazione.

7.5 L'accesso alle Conoscenze Preesistenti, per lo svolgimento del singolo contratto di collaborazione, è riconosciuto a titolo gratuito.

7.6 Fermo restando quanto all'articolo 9, l'accesso alle Conoscenze Preesistenti, al di fuori di quanto previsto dal singolo contratto di collaborazione, sarà determinato in base ad appositi accordi scritti di licenza a condizioni, anche economiche, da concordare tra le Parti. Qualora le Parti convengano di stipulare un siffatto accordo di licenza, l'accesso alle Conoscenze Preesistenti dovrà essere garantito, a condizioni di mercato, quando sia indispensabile ai fini dell'uso di Risultati (come questo termine è definito all'Articolo 8) di proprietà della Parte richiedente.

Articolo 8– Titolarità dei diritti di proprietà industriale

8.1 La titolarità di qualunque eventuale risultato inventivo, incluso senza limitazione ogni risultato brevettabile o tutelabile attraverso altre privative industriali, derivante dall'esecuzione dei Contratti di Collaborazione (tali risultati inventivi di seguito indicati come "Risultato/i"), sarà regolata secondo il presente Articolo.

8.2 Nel caso di Contratti su Commessa:

- a) la titolarità esclusiva di tutti i diritti sull'invenzione, della relativa domanda di brevetto o di altra privativa industriale e di tutti i diritti dalla medesima derivanti, tra cui i diritti di sfruttamento patrimoniale, sarà di Danieli; le Parti si daranno pronta comunicazione dell'ottenimento delle invenzioni medesime e UniTS collaborerà con Danieli nella valutazione della loro effettiva brevettabilità e nelle pratiche di deposito del brevetto. In tale caso, UniTS rinuncerà a qualsiasi diritto sui Risultati e/o allo sfruttamento degli stessi.
- b) È fatto comunque salvo il diritto morale, che è imprescindibile, del personale di UniTS e del personale di Danieli, che abbia materialmente conseguito l'invenzione, di essere riconosciuto inventore della medesima nella relativa domanda di brevetto ovvero di deposito di altra privativa industriale. Per il personale di UniTS dovrà essere espressamente citata l'appartenenza a UniTS.
- c) UniTS terrà indenne Danieli da eventuali pretese dei propri dipendenti e collaboratori impiegati per l'esecuzione dei contratti regolati da questa convenzione per eventuali pretese di compensi relativi ad eventuali attività inventive.
- d) In ogni caso Danieli sosterrà tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto o di altra forma di privativa industriale, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alla sua eventuale estensione all'estero.
- e) Nel caso in cui, nell'esecuzione dei Contratti su Commessa siano conseguiti esclusivamente dal personale di UniTS determinati Risultati brevettabili, in relazione ai quali Danieli abbia comunicato per iscritto a UniTS di non avere interesse al deposito della relativa domanda di brevetto e al conseguente sfruttamento patrimoniale, i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi ad essi saranno – a far data da detta comunicazione - di titolarità esclusiva di UniTS. In tal caso UniTS sarà l'unico soggetto legittimato a decidere del relativo deposito delle domande di brevetto, che saranno conseguentemente depositate a proprio nome. UniTS sosterrà tutti i costi connessi al deposito e al mantenimento dei brevetti ed eventuali relative estensioni all'estero. È inteso sin d'ora che in mancanza della sopra descritta comunicazione scritta di Danieli, i Risultati (brevettabili o non) si intendono di interesse di Danieli.
- f) Gli eventuali Risultati suscettibili di tutela intellettuale o industriale conseguiti da UniTS nel corso della esecuzione di un Contratto su Commessa, per quanto non costituenti oggetto dello stesso Contratto (di seguito "Risultati Inattesi"),
 - (i) dovranno essere mantenuti confidenziali da UniTS, non comunicati neppure in parte a terzi e prontamente comunicati da UniTS a Danieli unitamente alla relativa documentazione;
 - (ii) entro 30 gg. dalla comunicazione suddetta da parte di UniTS, Danieli potrà analizzare la

documentazione (senza poter procedere a brevettazione in questa fase) e manifestare il proprio interesse per i Risultati Inattesi. Qualora Danieli manifesti il proprio interesse per i Risultati Inattesi, Danieli maturerà sui Risultati Inattesi gli stessi diritti ad essa spettanti sui Risultati previa negoziazione con UniTS su un compenso commisurato al contributo apportato da UniTs relativamente al conseguimento del Risultato;

(iii) qualora Danieli non manifesti entro il termine di 30 gg il proprio interesse per i Risultati Inattesi, questi saranno di proprietà esclusiva di UniTS.

8.3 Nel caso di **Contratti di Collaborazione scientifica**, i risultati progettuali e i relativi diritti di proprietà industriale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- a) la proprietà dei Risultati e dei relativi diritti di proprietà intellettuale sarà definita in proporzione al contributo intellettuale inventivo apportato da ciascuna parte; in caso di mancato accordo le quote si presumeranno uguali. Tuttavia, Danieli avrà diritto di opzione per l'acquisto della quota di UniTS, da esercitarsi in forma scritta a UniTS; in tal caso Danieli dovrà corrispondere a UniTS un compenso da concordare per iscritto tra le Parti, salva la possibilità per Danieli di procedere a registrazione in pendenza delle relative negoziazioni; in caso di compenso UniTS emetterà fattura nei confronti di Danieli, che si riserverà di valutarne la regolarità prima di procedere all'erogazione del suddetto compenso..
- b) nel caso di Risultati a titolarità congiunta, le Parti concorderanno, con separato accordo scritto, la ripartizione delle quote, le modalità di tutela e gestione, nonché i termini di esercizio, sfruttamento e alienazione dei Risultati, anche con riferimento alla concessione di licenze a terzi e/o cessioni; sino alla stipula di detto accordo scritto, i Risultati non potranno essere divulgati a terzi neppure in parte.

8.4 Nel caso di contratti per il finanziamento di assegni di ricerca (e/o altre forme di contratti post-doc o simili in base alla normativa vigente) o di borse di dottorato, i Risultati e i relativi diritti di proprietà industriale sono di titolarità di UniTS, che riconosce a Danieli un diritto di prelazione per l'acquisizione dei diritti di sfruttamento; rispetto a questa disposizione di carattere generale costituiscono eccezione:

- a) il caso in cui il dottorando o l'assegnista/contrattista o sim. venga inserito in un gruppo di ricerca Danieli e la stessa Danieli si faccia carico di tutti i costi della ricerca. In tale circostanza, fatti salvi i diritti morali degli inventori che sono imprescindibili, la titolarità esclusiva di tutti i diritti sull'invenzione, della relativa domanda di brevetto o di altra privativa industriale e di tutti i diritti dalla medesima derivanti, tra cui i diritti di sfruttamento patrimoniale, sarà di Danieli e si applicheranno le disposizioni di cui al punto 8.2; In questo caso l'UniTS non sarà responsabile del compenso del dottorando che abbia ceduto la propria quota dell'invenzione a Danieli..
- b) il caso in cui il finanziamento dell'assegno di ricerca (e/o altra forma di contratto post-doc o simili in base alla normativa vigente) o della borsa di dottorato sia complementare a un contratto di Commessa o a un Contratto di collaborazione scientifica, nel qual caso valgono rispettivamente le disposizioni dei punti 8.2 e 8.3.

Articolo 9 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei Risultati

9.1 Le pubblicazioni inerenti alle attività disciplinate dagli accordi di cui all'art. 3.2 potranno essere effettuate da ciascuna Parte purché non contengano Risultati o Conoscenze Preesistenti dell'altra Parte e purché siano compatibili con la protezione della proprietà intellettuale e con gli obblighi di confidenzialità di ciascuna Parte; è fatto salvo quanto previsto all'Articolo 8.

9.2 Nessuna Parte potrà fare delle pubblicazioni contenenti informazioni confidenziali (detta espressione deve intendersi riferita alle informazioni cui si applicano gli obblighi di confidenzialità dell'Articolo 11), Risultati o Conoscenze Preesistenti dell'altra Parte senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima. Tale obbligo resterà valido ed efficace per tutta la durata della presente convenzione e per i 10 (dieci) anni successivi.

Articolo 10 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

10.1 La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), salvo che con il preventivo consenso scritto della Parte titolare.

Articolo 10bis – Clausola di limitazione di responsabilità

Danieli non assume obbligazioni per conto di UniTS né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa per iscritto da parte di UniTS.

UniTS non si assume le obbligazioni di Danieli né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa per iscritto da parte di Danieli.

È esclusa ogni garanzia di UniTS per le obbligazioni contratte da Danieli; è parimenti esclusa ogni garanzia di Danieli per le obbligazioni contratte da UniTS.

Articolo 10ter – Codici etici e di comportamento

UniTS dichiara di aver adottato con D.R. n 473/2021 del 4/05/2021 il proprio Codice Etico e di Comportamento, consultabile sul sito web di Ateneo <https://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-41991>.

Danieli prende atto di tale adozione da parte di UniTS e dichiara aver approvato il proprio Codice etico e il modello Organizzazione, Gestione e Controllo consultabile al seguente indirizzo

Internet https://www.danieli.com/en/compliance_132.htm in osservanza alle disposizioni normative previste dal D. Lgs. 231/2001.

Articolo 10quater – Clausola antidiscriminazione

Le Parti della presente convenzione si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione della presente convenzione.

Articolo 11 – Riservatezza

11.1 Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione degli accordi di cui all'art. 3.2 tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva: notizie inerenti l'attività presente, passata e futura di ciascuna Parte e/o di società ad essa affiliate; informazioni, dati e documenti riguardanti la ricerca, lo sviluppo, i progetti industriali, le strategie aziendali, le attività di produzione, le esperienze e gli aspetti di natura tecnico-industriale, la logistica, la struttura aziendale, il personale, il marketing, i clienti; i dati finanziari, contabili e di bilancio; i dati e le informazioni riguardanti i sistemi informatici e di telecomunicazione; oltre che documenti di vario genere inclusivi di informazioni classificabili come segreto commerciale o know-how; nonché ogni altra notizia,

informazione e/o dato la cui divulgazione può comportare potenziali danni alla Parte divulgante (di seguito "Informazioni Confidenziali").

11.2 Conseguentemente le Parti si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto nei singoli accordi;
- conservare, con la massima cura e diligenza, le Informazioni Confidenziali, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione della presente convenzione e dei successivi Contratti di Collaborazione. Detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni ed impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli obblighi riservatezza previsti nella presente convenzione.
- astenersi dal copiare, duplicare riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Confidenziali salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione e dei successivi Contratti di Collaborazione;
- restituire immediatamente, su richiesta dell'altra Parte, tutti i documenti contenenti le Informazioni Confidenziali ovvero, sempre su richiesta della Parte proprietaria, distruggerne qualsiasi copia o riproduzione.
- La Parte ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Confidenziali con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura.

11.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate confidenziali quelle informazioni che:

- i) siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento agli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente ai sensi della presente convenzione;
- ii) siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, assegnisti/contrattisti o sim., stagisti e dottorandi;
- iii) sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria e non siano tutelate da concessione di privilegio, purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all'ordine dell'autorità giudiziaria.

11.4. Le Parti si obbligano a mantenere la riservatezza sulle informazioni confidenziali scambiate per l'intera durata della presente Convenzione e per i 10 (dieci) anni successivi.

Articolo 12 – Trattamento dei dati

12.1 Danieli e UniTS si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") a partire dal giorno della sua piena applicazione, nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

12.2 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc., di seguito "Dati") di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

12.3 Resta inteso che i Dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

12.4 Danieli e UniTS si danno atto che l'esecuzione della presente convenzione non comporta il trattamento di dati personali di terzi, di cui è Titolare Danieli, da parte di UniTS. Nel caso in cui l'esecuzione della convenzione dovesse comportare in futuro il trattamento dei dati di terzi da parte di UniTS per conto del Titolare Danieli, UniTS stessa sarà designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

12.5 Apposita informativa aggiornata per Danieli viene resa disponibile per gli interessati al seguente link <https://www.danieli.com/en/privacy-policy.htm>; UniTS rende disponibili le informative aggiornate per gli interessati nella sezione "privacy" del proprio sito web.

Articolo 12bis – Antiriciclaggio

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 13 – Controversie

13.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

13.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro esclusivamente di Udine quale foro competente per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Articolo 14 – Registrazione e spese

(Se la Convenzione è firmata in due originali cartacei)

La presente convenzione è stipulata in forma di scrittura privata, in duplice esemplare, ed è soggetta alla registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che chiede la registrazione. Ciascuna parte provvederà all'assolvimento dell'imposta di bollo sull'esemplare di propria pertinenza **NB: IMPOSTA ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SOLO SE CONVENZIONE STIPULATA SU SUPPORTO INFORMATICO**).

Se la Convenzione è firmata digitalmente va inserita la seguente dicitura: "Il presente contratto viene sottoscritto dai rappresentanti autorizzati delle Parti con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i."

Articolo 15 – Corrispondenza

Le comunicazioni di cui alla presente Convenzione dovranno essere indirizzate, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, ai seguenti recapiti:

per l'Università: Delegato per il Trasferimento Tecnologico e Rapporti con le Imprese

Prof. Rodolfo Taccani

040 5583806, Indirizzo:

Piazzale Europa 1

34127 Trieste

In caso di corrispondenza cartacea, anticipare via mail ai recapiti qui sottoindicati

E-mail: ilo@amm.units.it più inserire in copia Capo Settore Servizi alla Ricerca e Terza missione

per Danieli:

Ing. Gianfranco Marconi Tel.: +39 0432 195 8748

Indirizzo:

c/o Danieli & C. Officine Meccaniche SpA

Via Nazionale 41

33042 Buttrio (UD)

presso Uff. CRD

In caso di corrispondenza cartacea, anticipare via mail ai recapiti qui sottoindicati

E-mail: g.marconi@danieli.it più inserire in copia rnd@danieli.it

Fax: +39 0432 195 1490 più inserire in copia +39 0432 195 7617

Ciascuna delle Parti potrà cambiare il proprio recapito a mezzo di comunicazione per iscritto all'altra parte, con almeno 15 giorni di preavviso.

Articolo 16 – Rimandi

16.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione quadro, restano ferme le disposizioni previste dalle norme del diritto italiano vigenti in materia, in quanto compatibili.

16.2 Le Parti si danno atti e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente atto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Date e luoghi delle firme digitali)

PER L'UNIVERSITA' DI TRIESTE

IL RETTORE

(Prof. Roberto Di Lenarda)

PER LA SOCIETA' DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SPA

IL PROCURATORE SPECIALE

Ing. Gianfranco Marconi

Elenco Allegati:

-Allegato 1: **TEMATICHE DI RICERCA E SVILUPPO D'INTERESSE CONGIUNTO TRA UniTS e DANIELI**

-Allegato 2: **MODELLO CONTRATTO SU COMMESSA PER ATTIVITA' DI RICERCA**

-Allegato 3: **MODELLO ACCORDO COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**

ALLEGATO 1 –

TEMATICHE DI RICERCA E SVILUPPO D'INTERESSE CONGIUNTO TRA UniTS e DANIELI

PREMESSA

Il presente allegato tecnico propone le aree di ricerca di comune interesse su cui saranno concordate, nel corso della durata della convenzione, le azioni comuni e i Progetti di Ricerca, tra **UniTS e DANIELI**.

1. **Progettazione meccanica di componenti macchine e di sistemi per l'industria siderurgica:**

Questo ambito comprende le metodologie di progettazione di componenti, di macchine e di sistemi utilizzati nell'industria siderurgica. Esse si avvalgono di strumenti di modellazione matematica, di tipo analitico e numerico (metodo degli elementi finiti...) implementati in codici di calcolo commerciali o sviluppati specificatamente da UniTS. In relazione a quanto descritto le aree tematiche nelle quali preferibilmente si svolgeranno le attività riguardano:

- [1] **Progettazione meccanica di componenti di macchina con metodi numerici**
- [2] **Analisi del danneggiamento strutturale di componenti per l'industria siderurgica (ad es. fatica termica, ecc.)**
- [3] **Identificazione, monitoraggio e controllo di vibrazioni sugli impianti siderurgici**
- [4] **Tecniche di misura e dispositivi di rilevamento speciali per applicazioni siderurgiche.**

2. **Progettazione di sistemi elettrici di potenza per l'industria siderurgica**

Questo ambito comprende le metodologie di progettazione di dispositivi e sistemi elettrici per la conversione di energia e l'azionamento di macchine rotanti di elevata potenza in bassa e media tensione. Esse si avvalgono di strumenti di modellazione matematica, di tipo analitico e numerico, finalizzati alla simulazione numerica. In relazione a quanto descritto le aree tematiche nelle quali preferibilmente si svolgeranno le attività riguardano:

- [1] **Progettazione di convertitori elettronici di potenza, macchine e azionamenti in bassa e media tensione e dei relativi algoritmi e sistemi di controllo digitale**
- [2] **Prove di verifica funzionale e validazione progettuale presso sale prove di Danieli**

3. **Metallurgia**

L'attività riguarda la caratterizzazione dei materiali e delle superfici, in termini di proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche, con metodi prevalentemente sperimentali. In tal senso si prevedono le seguenti tematiche per la cooperazione in oggetto:

- [1] **Analisi delle superfici e dei rivestimenti, con riferimento anche all'usura e alla corrosione**
- [2] **Caratterizzazione dei materiali (proprietà meccaniche e metallurgiche)**

4. **Fluidodinamica applicata al settore siderurgico**

L'attività riguarda lo studio del comportamento dell'acciaio liquido nei processi metallurgici, sottoposto a fenomeni di scambio termico, cambiamento di fase e campi di forze volumetriche (ad es. forze

elettrodinamiche). In tal senso si prevedono le seguenti tematiche per la cooperazione in oggetto:

- [1] **Studio di fenomeni e processi siderurgici in fase fluida**
- [2] **Studio e sviluppo di modelli numerici di turbolenza**
- [3] **Studio e sviluppo di modelli numerici per fenomeni multifase (interfacce, particelle/inclusioni, bolle)**

5. Trasformazione digitale del processo produttivo e di componenti

L'attività riguarda lo sviluppo e l'applicazione di sensori industriali a componenti (smart product) o linee produttive (smart factory) per la raccolta dati e lo sviluppo di applicazioni di automazione industriale avanzata, manutenzione su condizione e su previsione, sistemi di valutazione delle performance e reportistica.

Si prevedono le seguenti tematiche per la cooperazione in oggetto:

- [1] **Studio di sistemi sensoriali intelligenti per applicazioni siderurgiche**

6. Metodologie per l'identificazione di difetti in prodotti siderurgici

L'attività riguarda lo sviluppo di algoritmi ad elevate performance per l'analisi in tempo reale di dati provenienti dal campo e l'individuazione e classificazione di difetti (superficiali o volumetrici) su prodotti siderurgici (barre, bramme). Si prevedono attività di raccolta ed analisi dei dati anche con l'applicazione di metodologie statistiche Design of Experiments, l'analisi dei dati e la proposta di algoritmi di calcolo dedicati.

7. Applicazione delle tecnologie di stampa 3D dei metalli al settore siderurgico

L'attività riguarda lo studio preliminare, lo sviluppo di casi studio, attività di trasferimento e consulenza in merito all'introduzione delle metodologie di stampa 3D dei metalli. Gli ambiti di applicazione sono la creazione di componenti originali ottimizzati per applicazioni speciali e con nuovi materiali, la gestione dei ricambi. Si prevedono attività di stampa di prototipi, analisi di casi studio, progettazione congiunta di componenti e di ricambi.

8. Progettazione/valutazione di interfacce utente per l'industria siderurgica

Questo ambito comprende le metodologie di progettazione e valutazione dell'interazione uomo macchina. Competenze ingegneristiche, tecnologiche e psicologiche vengono sfruttate per progettare interazioni ed interfacce in funzione della tipologia del contesto (controllo in presenza, controllo in remoto, ecc.), della tecnologia da controllare e, soprattutto, della tipologia di utenza. Tali competenze possono essere ovviamente sfruttate anche per valutare la User Experience di soluzioni esistenti per proporre eventuali migliorie.

9. Controllo dei processi di produzione e lavorazione

Studio dell'applicabilità e dell'efficacia di tecniche di controllo avanzate (quali, ad esempio, Linear Quadratic Regulator, Model Predictive Control, controllo backstepping, controllo gain scheduling, controllo adattativo, controllo robusto) ai problemi di controllo e regolazione relativi al processo di produzione (ad es. fusione e colata continua) e lavorazione (ad es. laminazione) sia dei prodotti piani che dei prodotti lunghi.

10. Opere civili e cantieri

L'attività si riferisce alle opere civili e strutturali per la realizzazione di impianti siderurgici. In tal senso si prevedono le seguenti tematiche per la cooperazione in oggetto:

[1] **Studio di fondazioni in calcestruzzo armato soggette a carichi eccezionali e a sollecitazioni dinamiche non convenzionali**

11. Industria 4.0, IoT e Data analytics

L'attività si riferisce alle tematiche tipiche dell'Industria 4.0 e delle Smart factories: Internet delle cose (IoT), Big Data & Analytics, Cybersecurity, Artificial Vision, Machine Learning e Intelligenza artificiale. Le tematiche precise saranno definite in seguito ma le enormi moli di dati prodotti grazie a sensoristica avanzata e IoT potranno essere sfruttate per, ad esempio, analitica predittiva e previsione guasti, sistemi di supporto alle decisioni, logistica, robotica e sicurezza, Fusione Dati.

L'attività include anche l'analisi dei desiderata degli utenti-azienda e fornitori della Daniela per mettere in grado tale azienda di predisporre strumenti ottimali per condividere informazioni, lavorare in team e collaborare al fine di un reciproco sviluppo, di un aumento della competitività e del conseguimento di un significativo valore aggiunto.

12. Controllo e ottimizzazione di processi

Regolazione e ottimizzazione di impianti di laminazione e forni per la produzione dell'acciaio. In particolare, individuazione e caratterizzazione di algoritmi di controllo multi-variabile del forno elettrico che assicurino le caratteristiche qualitative del metallo liquido a fronte di specifiche che quantifichino maggiore efficienza energetica e minor impatto ambientale.

(esempio di format contrattuale)

CONTRATTO PER COMMESSA PER ATTIVITA' DI RICERCA

tra

l'Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di, con sede in via..... (TS), codice fiscale e Partita IVA , nella persona del suo Direttore pro tempore, Prof., nato a il giorno, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento stesso, (di seguito "UNITS" o il "Dipartimento")

e

la società Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., nella persona di, nato ail domiciliato per la carica in via....., codice fiscale e Partita IVA, che interviene nel presente atto in qualità di rappresentante legale della società (di seguito "Committente")

congiuntamente denominate anche "Parti"

PREMESSO CHE

- UniTS e la Committente in data hanno sottoscritto una convenzione quadro che definisce i termini delle collaborazioni tra le parti, i cui contenuti non sono derogabili dagli accordi attuativi (di seguito "Convenzione Quadro");
- *(inserire le premesse ritenute opportune)*
- la _____ intende effettuare un programma di ricerca e sviluppo dal titolo " _____ "
- è intenzione della _____ affidare al _____ un incarico per lo svolgimento dell'attività di ricerca per _____ come dettagliata nell'Allegato Tecnico e nel seguito anche detto "Progetto di Ricerca"

Le Parti, come sopra domiciliate e rappresentate, in virtù delle premesse di cui sopra, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e fasi di realizzazione

Il Committente affida a UNITS l'esecuzione dell'attività di Ricerca (di seguito, "Attività") avente come oggetto:

.....
L'Attività è diretta a

L'Attività è articolata secondo quanto specificato nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte sostanziale ed integrante al presente Contratto e viene sottoscritto dalle Parti all'atto della stipula del presente Contratto. :

Art. 2 – Modalità di esecuzione e responsabili del Contratto;

L'Attività sarà svolta da personale del Dipartimento di e potrà

coinvolgere, oltre al responsabile, ricercatori, collaboratori, personale tecnico, studenti di dottorato e assegnisti di ricerca.

Il Dipartimento potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a Ditte specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito del presente contratto nel limite massimo del 40% corrispettivo al netto di IVA, previa accettazione del Committente, restando però il Dipartimento stesso il solo ed unico responsabile nei confronti del Committente. In ogni caso il Dipartimento comunicherà preventivamente al Committente le terze parti coinvolte (che saranno soggette al vincolo della segretezza rispetto ai dati ed alle informazioni ricevute ai sensi del presente Contratto di Ricerca).

La responsabilità dell'esecuzione dell'Attività sarà affidata:

- per UNITS al Prof. e al dott.
- per il Committente a ...

Art. 3 – Mobilità del personale

Il Dipartimento invierà presso la sede del Committente proprio personale, coinvolto nell'attività di ricerca nell'ambito del presente Contratto, ogni qualvolta lo richiedano lo svolgimento dell'attività stessa ovvero esigenze di coordinamento del Progetto di Ricerca. Il Committente per contro renderà disponibili presso la propria sede gli spazi e le risorse necessarie allo svolgimento delle suddette attività.

Il Dipartimento invierà proprio personale, coinvolto nell'attività di ricerca nell'ambito del presente Contratto, anche in sedi diverse, qualora lo svolgimento dell'attività stessa e/o esigenze di coordinamento con eventuali altri soggetti coinvolti nel Progetto e/o esigenze di presentazione dei risultati ottenuti lo richiedano. Tutti i conseguenti oneri di trasferta saranno a carico del Dipartimento, salvo diverso accordo.

Art. 4 – Durata, risoluzione e recesso

Il presente Contratto produrrà effetti a partire dalla data della sua sottoscrizione e terminerà con la consegna di una relazione tecnica finale, che il Dipartimento si impegna a rendere disponibile entro il _____, [oppure "il presente Contratto entra in vigore all'atto della sottoscrizione da parte di entrambe le Parti e avrà durata di..... mesi].

Qualora la relazione tecnica finale non dovesse essere resa disponibile entro tale termine, il Committente avrà diritto a trattenere il ___ % dell'importo contrattuale a titolo di penale ex art. 1382 c.c..

In caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del Dipartimento, il Committente può risolvere il presente contratto previa diffida ad adempiere da comunicarsi mediante PEC e/o lettera raccomandata A.R., ai sensi dell'Art.1454 c.c.

Il Committente può altresì procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., qualora il Dipartimento non adempia all'obbligo di riservatezza assunto.

Il Committente ha facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento dandone preavviso in forma scritta al Dipartimento almeno 15 giorni prima della data di efficacia del recesso. In tale caso, il Dipartimento avrà diritto a ricevere il pagamento esclusivamente delle spese sostenute per le attività svolte in ossequio al presente Contratto sino alla data di efficacia del recesso, salvo che queste siano debitamente documentate.

Il Dipartimento può recedere dal presente contratto solo per comprovate gravi cause, sopravvenute indipendentemente dalla volontà del Dipartimento stesso. Il recesso viene comunicato al Committente mediante PEC e/o lettera raccomandata A.R. e lo stesso decorre dal trentesimo giorno successivo al ricevimento. In tale eventualità, le attività regolarmente svolte,

anche se non ultimate, sono pagate sulla base delle spese già assunte in relazione agli ordinativi emessi ed all'attività lavorativa già svolta dal Responsabile e dai collaboratori sino alla data di efficacia del recesso, purché queste siano debitamente documentate.

L'eventuale recesso che dovesse comunque intervenire fra le Parti non fa terminare gli obblighi di confidenzialità di cui all'art. 5, che termineranno trascorsi ... () anni dall'ultimo ricevimento delle informazioni confidenziali.

Art. 5 – Utilizzo dei Risultati e Proprietà intellettuale; Pubblicazione dei Risultati

Si fa rinvio a quanto previsto agli articoli art. 8 e 9 della Convenzione Quadro stipulata tra le Parti in data _____ .

(eventuali precisazioni o variazioni legate alla natura della specifica commessa): _____

Nel caso di pubblicazione da parte del Committente dei nominativi degli autori appartenenti al Dipartimento dovranno comparire con l'indicazione della loro affiliazione.

Art. 6 – Informazioni riservate

Le Parti, nonché eventuali terzi coinvolti dal Dipartimento nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, saranno vincolate al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla Convenzione Quadro.

Ad integrazione di quanto ivi previsto, la Parte ricevente riconosce che le Informazioni Confidenziali (come definite all'articolo 11 della Convenzione Quadro) sono informazioni con carattere di riservatezza per la Parte divulgante, e che la comunicazione pubblica di tali informazioni può causare danni irreparabili per la Parte divulgante. Le Informazioni Confidenziali sono rivelate dalla Parte divulgante facendo specifico affidamento sugli impegni e sulle rappresentazioni della Parte ricevente nel presente Contratto. Conseguentemente, si conviene che la Parte divulgante ha titolo per ogni rimedio cautelare al fine di evitare violazioni del presente articolo oltre ad altri rimedi cui la Parte rivelante possa avere titolo per legge. Viene inoltre fatto salvo quanto previsto anche dall'art. 4 del presente Contratto.

Art. 7 - Corrispettivo

A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'Attività, il Committente pagherà a favore di UNITS la somma complessiva di Euro (.....) oltre I.V.A. con aliquota del% (se ricorrono i presupposti, parte eventuale: comprensivi di Euro..... per la cessione dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo dei segni distintivi dell'Università).

Art. 8 – Pagamento del corrispettivo

La somma di cui all'art. 6 sarà versata nel modo seguente:

- Euro (.....) alla sottoscrizione del presente contratto/dopo xxx mesi dall'avvio dell'attività previa consegna di una relazione intermedia (o consegna di apposita fidejussione bancaria pari all'importo di Euro); -
- fatta salva l'applicazione della penale per ritardo di cui all'art. 4 *supra*, Euro (.....) alla conclusione dell'attività ad avvenuta ultimazione del Progetto di Ricerca previsto nell'Allegato Tecnico e sulla base di una relazione finale dell'attività svolta, redatta a cura del Dipartimento e approvata dal Committente. La relazione finale si intenderà approvata se il Committente non farà pervenire rilievi entro 30 giorni dal ricevimento.

Gli importi saranno fatturati da UNITS alle scadenze e alle condizioni sopra indicate. I pagamenti dovranno essere effettuati dal Committente mediante bollettino PAGOPA entro 60 (sessanta) giorni, fine mese, dalla data di trasmissione del bollettino.

Art. 9 – Responsabilità

Ad eccezione degli obblighi previsti dall'art. 6, nell'esecuzione dell'Attività la responsabilità di UNITS è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave.

Viene fatto salvo quanto previsto in materia dalla Convenzione Quadro.

Art. 10 – Sicurezza e accesso ai locali

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative dovute ex lege per il proprio personale che, in virtù del presente Contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Contratto.

L'Ateneo consente al personale del Committente, incaricato del coordinamento delle ricerche oggetto del presente Contratto, il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle ricerche medesime.

Per le stesse finalità sarà consentito al personale dell'Ateneo incaricato dell'esecuzione delle ricerche in questione, l'accesso alle sedi del Committente limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti nelle predette sedi. In particolare, l'Ateneo è obbligato a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale dipendente o equiparato ai sensi di legge, nonché quello di eventuale personale esterno autorizzato, si attenga scrupolosamente alle istruzioni del Committente.

In caso di infortunio e/o di danni a terzi durante lo svolgimento dell'attività prevista nel presente Contratto, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente l'evento affinché possano essere avviate, nei termini di legge, le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio/sinistro).

Art. 11 – Codice etico

UniTS dichiara di aver adottato con D.R. n 473/2021 del 4/05/2021 il proprio Codice Etico e di Comportamento, consultabile sul sito *web* di Ateneo

<https://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-41991>.

La Committente prende atto di tale adozione da parte di UniTS e dichiara aver approvato il proprio Codice etico e il modello Organizzazione, Gestione e Controllo consultabile al seguente indirizzo *Internet* https://www.danieli.com/en/compliance_132.htm in osservanza alle disposizioni normative previste dal D. Lgs. 231/2001.

La violazione delle regole previste dai rispettivi Codici e dalla normativa sull'anticorruzione rappresenta grave inadempimento contrattuale.

Art. 12 – Revisione e modifiche

Qualsiasi modifica al presente Contratto e all'Allegato Tecnico non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si fa rinvio alla Convenzione Quadro, alle norme del diritto italiano vigenti in materia, in quanto compatibili, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ateneo contraente, nonché ad eventuali accordi specifici già in essere (oppure alla normativa specifica di riferimento, considerando la Parte stipulante).

L'eventuale tolleranza di una delle parti o di altri sottoscrittori del presente Contratto di comportamenti degli altri soggetti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in

questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

Art. 13 – Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto.

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Contratto, che le Parti non riescano a risolvere in via amichevole, la relativa controversia giudiziaria sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Udine.

Art. 14 – Spese, modifiche e comunicazioni

Ciascuna parte sosterrà le spese di bollo di rispettiva competenza, qualora dovute.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 1 lett. B) tariffa- parte seconda D.P.R. n. 131/86. Eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera, e-mail o PEC, sempre che sia indirizzata come segue:

a) al Committente:

e-mail:

PEC:

Attenzione di:

b) a UNITS e-mail:

PEC: ateneo@units.it.

Attenzione di:

ovvero presso il diverso indirizzo o e-mail o PEC che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi su indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie

Trieste, lì

UNITS

Il Committente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti accettano espressamente le seguenti clausole: articolo 4 (durata, risoluzione e recesso); art. 5 (Utilizzo dei Risultati e Proprietà intellettuale; Pubblicazione dei Risultati); articolo 6 (informazioni riservate), articolo 9 (responsabilità), articolo 13 (foro competente) e articolo 14 (Spese, modifiche e comunicazioni).

UNITS

Il Committente

ALLEGATO TECNICO

CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA PER

Obiettivo:

Fasi di esecuzione:

Tempistiche:

Modalità di conseguimento dei Risultati: ad esempio relazione finale dell'Università alla Committente?

Per il Committente

[_____]

Per il Dipartimento

Il Direttore del Dipartimento di

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

la società Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., con sede legale in XXX, PEC XXX, partita IVA e codice fiscale XXX, (di seguito anche “Danieli”), in persona del Direttore XXX, nato a XXX il xxx, nominato con provvedimento xxx;

E

l’Università di Trieste - Dipartimento di _____ (____) con sede legale ed amministrativa in Trieste (TS) Piazzale Europa, 1, PEC XXX, Codice Fiscale n. 80013890324, Partita IVA n. 00211830328 (di seguito anche “Dipartimento”), in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, Prof. _____ nato a _____ il _____, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Dipartimento, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del _____;

di seguito indicate anche quali “Parti”

PREMESSO CHE

- la società Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. e l’Università degli Studi di Trieste hanno sottoscritto una convenzione quadro in data XXX che definisce i termini delle collaborazioni tra le Parti, i cui contenuti non sono derogabili dagli accordi attuativi (di seguito “Convenzione Quadro”);
- La Convenzione Quadro prevede all’art. 3.2, lettera ii) la definizione di Contratti di collaborazione scientifica, nei quali le Parti convengono di svolgere congiuntamente attività scientifica in un determinato settore;

CONSIDERATO CHE

- sia il Dipartimento _____, che Danieli, hanno interesse a sviluppare un progetto di studio e possibilmente di implementazione di _____;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo=

Art. 2 - Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto l'attività di ricerca

denominata XXX (nel seguito anche brevemente "Ricerca" o "Progetto").

Il Progetto, tenendo conto del carattere innovativo e sperimentale, avrà i seguenti obiettivi e contenuti:

e procederà per fasi che si pensa possano essere articolate come di seguito:

.....
.....
.....

Art. 3 – Personale coinvolto e responsabili della Ricerca

Per la realizzazione del Progetto, ci si avvarrà delle esperienze scientifiche del personale del Dipartimento e delle competenze operative nonché delle strutture informatiche di Danieli e del personale XXX=

Il Progetto di cui al presente Accordo sarà coordinato dal Prof. _____ per il Dipartimento, mentre per Danieli dal _____ . -

Art. 4 – Compiti delle Parti

Per lo svolgimento delle attività di comune interesse incluse nel presente Accordo:

il Dipartimento metterà a disposizione le proprie risorse umane con le competenze tecnico-scientifiche. Fornirà inoltre le risorse per lo svolgimento delle proprie attività di comune interesse, nonché eventuali dati in suo possesso utilizzati per le elaborazioni e/o ricavati dalle stesse

Danieli metterà a disposizione e a supporto del progetto le proprie competenze, la propria esperienza e le risorse

umane, logistiche, hw e sw in funzione degli obiettivi del presente Accordo. Si impegna, inoltre, a sostenere il coordinamento delle attività e a fornire il necessario supporto per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste. Al solo fine dello svolgimento del presente Contratto, le Parti potranno mettere a disposizione le reciproche Conoscenze Preesistenti (come definite nella Convenzione Quadro) secondo quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione Quadro.

A conclusione dei lavori il Dipartimento con l'ausilio di Danieli produrrà la documentazione/relazione finale contenente i Risultati conseguiti dalle Parti nell'ambito dell'attività di Ricerca di cui al presente Accordo.

Il Dipartimento assieme a Danieli provvederà anche alla eventuale pubblicazione dei risultati ottenuti su riviste scientifiche sulla base di quanto previsto all'articolo 9 della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata e decorrenza

Il presente Accordo entra in vigore dalla data dell'ultima firma ed ha durata di **XX** mesi/anni. Eventuali proroghe alla durata dovranno essere concordate dalle Parti e finalizzate mediante apposito atto scritto.

Art. 6 – Proprietà e diffusione dei dati e dei risultati

Si fa rinvio a quanto previsto nella Convenzione Quadro citata in premesse.

Art. 7 – Contributi finanziari connessi all'attuazione del Accordo

[possibile proposta di clausola da adattare caso per caso: Danieli, valutato l'impegno delle risorse umane che verranno coinvolte durante il progetto e la fruizione di strumentazione hw e sw necessaria per il suo svolgimento, contribuirà a titolo di rimborso delle maggiori spese sostenute dal Dipartimento, per personale e materiale, con un contributo massimo pari a € XX.XXX,00 (___ in lettere___) complessivi che trasferirà al Dipartimento a seguito del ricevimento di appositi avvisi di pagamento emessi mediante sistema PagoPA corredati da note di debito, secondo i dettagli di seguito specificati:

- La prima nota di debito, per un importo massimo di € XX.XXX,00 sarà emessa dopo xxx mesi dall'avvio dell'attività sulla base di una relazione intermedia dell'attività svolta La seconda nota di debito, per raggiungere un importo massimo complessivo previsto per l'intero progetto di € XX.XXX,00, sarà emessa a conclusione del Progetto a seguito della consegna della relazione finale prevista dal presente Accordo.

Le somme erogate sono da ritenersi fuori campo IVA per assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di applicazione del tributo ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Dipartimento e Danieli si impegnano a rispettare, pena la nullità del presente Accordo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla luce di quanto indicato al precedente comma, i pagamenti a favore del Dipartimento avverranno utilizzando **esclusivamente** la piattaforma di pagamento pagoPA.

Art. 9 – Obblighi assicurativi

Si fa rinvio a quanto previsto nella Convenzione Quadro citata in premesse.

Art. 10 – Riservatezza

Si fa rinvio a quanto previsto nella Convenzione Quadro citata in premesse. Ad integrazione di quanto ivi previsto, la Parte ricevente riconosce che le Informazioni Confidenziali (come definite all'articolo 11 della Convenzione Quadro) sono informazioni con carattere di riservatezza per la Parte divulgante, e che la comunicazione pubblica di tali informazioni può causare danni irreparabili per la Parte divulgante. Le Informazioni Confidenziali sono rivelate dalla Parte divulgante facendo specifico affidamento sugli impegni e sulle rappresentazioni della Parte ricevente nel presente Accordo. Conseguentemente, si conviene che la Parte divulgante ha titolo per ogni rimedio cautelare al fine di evitare violazioni del presente articolo oltre ad altri rimedi cui la Parte rivelante possa avere titolo per legge.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Si fa rinvio a quanto previsto nella Convenzione Quadro citata in premesse.

Art. 12 – Risoluzione dell'Accordo e Recesso

Si fa rinvio a quanto previsto nella Convenzione Quadro citata in premesse.

Danieli ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dandone preavviso in forma scritta al Dipartimento almeno 15 giorni prima della data di efficacia del recesso. In tale caso, il Dipartimento avrà diritto a ricevere il pagamento esclusivamente delle spese sostenute per le attività svolte in ossequio al presente Accordo di Collaborazione sino alla data di efficacia del recesso, salvo che queste siano debitamente documentate.

Il Dipartimento può recedere dal presente Accordo per comprovate gravi cause, sopravvenute indipendentemente dalla volontà del Dipartimento stesso. Il recesso viene comunicato a Danieli mediante PEC e/o lettera raccomandata A.R. e lo stesso decorre dal trentesimo giorno successivo al ricevimento. In tale eventualità, le attività regolarmente svolte, anche se non ultimate, sono pagate sulla base delle spese già assunte in relazione agli ordinativi emessi ed all'attività lavorativa già svolta dal Responsabile e dai collaboratori sino alla data di efficacia del recesso, purché queste siano debitamente documentate.

Art. 13 – Foro Competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto.

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Contratto, che le Parti non riescano a risolvere in via amichevole, la relativa controversia giudiziaria sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Udine. **Art. 14 - Norme di Rinvio**
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rinvia alla Convenzione Quadro citata in premesse e alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.

Art. 15 – Divieto di Cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, parzialmente o totalmente, a pena di nullità.

Art. 16 – Sottoscrizione, registrazione e bollo

Il presente Accordo, redatto in formato elettronico, è approvato e sottoscritto dalle Parti con firma digitale

valida e non revocata. Oppure: La presente convenzione è firmata dalle parti in duplice originale presso le rispettive sedi con indicazione del luogo e della data di sottoscrizione.

Il presente Accordo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni e integrazioni. Per il Dipartimento l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 autorizzazione n. n. 410481 del 1993, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Trieste, ovvero ex DM 17/6/2014.

Il presente Accordo va registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, della Tariffa parte II del T.U. approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte richiedente.

Art. 17 - Disposizioni Finali

Il presente Accordo è frutto di una negoziazione paritetica intercorsa tra le Parti; non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui agli art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto, date e luoghi delle firme digitali

Per Danieli

Il _____

Sig./Dott. _____

(firmato digitalmente)

Per il Dipartimento _____

Il Direttore

Prof. _____

(firmato digitalmente)